



Regione Lombardia  
IL CONSIGLIO

## ***Consiglio regionale della Lombardia***

AVVISO DI PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA FINALIZZATA ALL'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE IN FORMA COLLEGIALE

**VISTO** il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis;

**VISTI** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

**VISTA** la delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 2013 concernente “*Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)*”, in quanto compatibile;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105, recante “*Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni*” e, in particolare, l'articolo 6, secondo il quale i componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) sono nominati da ciascuna amministrazione tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV della *performance*;

**VISTO** il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 6 agosto 2020;

**VISTA** la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”;

**CONSIDERATA** la scadenza dell'OIV, a seguito del compiersi del triennio previsto, in data 30 novembre 2022;

**CONSIDERATO** che l'art. 54 della Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, prevede che “L'Organismo indipendente di valutazione della performance è nominato dall'Ufficio di Presidenza per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta” (comma 2) e che “L'Organismo indipendente di valutazione della performance è composto da tre componenti esterni, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Si applicano le incompatibilità previste dall'articolo 14, comma 8, del d.lgs. 150/2009” (comma 5);

**AVVISA**

## **Articolo 1**

### *Manifestazione di interesse. Oggetto e durata dell'incarico*

1. È indetta una procedura selettiva pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* (OIV) del CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA costituito in forma collegiale.

2. L'incarico di Presidente/componente dell'OIV collegiale, conferito in esito alla procedura di cui al presente avviso, avrà durata di tre anni, con decorrenza dal 1° dicembre 2022 e potrà essere rinnovato una sola volta, previa procedura selettiva pubblica e fermo restando l'obbligo per i componenti di procedere tempestivamente al rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 6 agosto 2020 (d'ora in avanti "D.M. 6 agosto 2020").

3. Ai sensi dell'art. 7 del D.M. 6 agosto 2020 "i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale da almeno sei mesi"; l'incarico conferito cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto, ovvero in caso di decadenza o cancellazione o mancato rinnovo dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

## **Articolo 2**

### *Compenso*

1. Il corrispettivo lordo annuo onnicomprensivo per l'esecuzione dell'incarico di cui al presente avviso è così definito:

- a) 8.000,00 euro annui quale compenso fisso connesso all'incarico, liquidato in due rate semestrali posticipate; l'importo è maggiorato di 2.000,00 euro per il Presidente;
- b) 300,00 euro per ogni riunione dell'OIV alla quale sia assicurata la partecipazione per l'intera seduta.

## **Articolo 3**

### *Requisiti per la partecipazione*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020, possono partecipare alla selezione coloro che, alla data di scadenza del termine previsto dall'articolo 7 del presente avviso, risultano iscritti da almeno sei mesi nell'Elenco nazionale degli OIV istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a), b) e c) del D.M. 6 agosto 2020, considerato che il numero dei dipendenti del Consiglio regionale è compreso tra le 50 e le 1000 unità, possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di Presidente dell'OIV i soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3. Possono partecipare alla procedura per il conferimento dell'incarico di componente dell'OIV collegiale i soggetti iscritti nelle fasce professionali 1, 2 e 3.

## **Articolo 4**

### *Divieto di nomina*

1. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2009, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata; tale divieto è esteso ai dipendenti della Giunta regionale della Lombardia. Ai sensi del medesimo articolo, i componenti dell'OIV non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

## **Articolo 5**

### *Cause di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interessi*

1. Fermi restando i divieti di nomina di cui al precedente articolo 4, non possono essere nominati coloro che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità previste dal punto 3.4 della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12/2013, nonché in una delle cause ostative o delle ipotesi di conflitto di interessi previste dal punto 3.5 della medesima delibera, per le parti non incompatibili con il D.M. 6 agosto 2020.

## **Articolo 6**

### *Esclusività del rapporto*

1. Ciascun soggetto iscritto nell'Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV nei limiti previsti dall'art. 8 del D.M. 6 agosto 2020.

2. Il rispetto dei limiti deve essere oggetto di apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, da rilasciarsi prima della nomina di cui al successivo art. 7 del citato decreto (art.8 del presente avviso).

## **Articolo 7**

### *Modalità di presentazione della domanda di candidatura*

1. La domanda di candidatura, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato (*ALLEGATO 1, SCHEMA DI DOMANDA*) dovrà essere sottoscritta a pena di esclusione sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con le stesse modalità dovrà essere presentata la seguente documentazione:

- *curriculum vitae in formato europeo*, debitamente sottoscritto, recante le clausole di autorizzazione al trattamento dei dati in esso contenuti;
- relazione di accompagnamento al *curriculum vitae* dalla quale si evincano l'esperienza maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private, negli ambiti individuati dal D.M. 6 agosto 2020 (misurazione e valutazione della *performance* organizzativa e individuale, pianificazione, controllo di gestione, programmazione finanziaria e di bilancio e *risk-management*) ed eventuali incarichi svolti presso OIV/NIV;
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
- informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, con sottoscrizione per presa visione (*ALLEGATO 2*);

2. La domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione allegata, dovrà essere presentata **entro le ore 12.00 del 12 settembre 2022**, esclusivamente in formato pdf, e trasmessa a mezzo PEC dalla PEC intestata all'interessato con unico invio, all'indirizzo: [protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it) indicando in oggetto "Manifestazione di interesse ai fini della nomina dell'OIV presso Consiglio regionale della

Lombardia". In tal caso farà fede la data e l'ora in cui il messaggio di posta elettronica certificata recante la domanda di candidatura e della documentazione allegata è stato consegnato nella casella di destinazione protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it come risultante dalla ricevuta di consegna del certificatore.

3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di ritardata comunicazione delle domande oltre il termine stabilito per cause non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o a eventi di forza maggiore.

4. Non saranno considerate valide le domande di partecipazione prive dei requisiti previsti dal presente avviso.

## **Articolo 8**

### *Verifica dei requisiti e valutazione delle candidature. Nomina*

1. Le domande dei candidati sono esaminate dal Segretario generale e dall'Ufficio Organizzazione e Personale per l'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso e la valutazione delle relative esperienze e conoscenze.

2. La scelta dei componenti dell'OIV è tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe devono essere motivate.

3. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature l'Amministrazione provvede a richiedere al Dipartimento della Funzione pubblica la visura dei partecipanti relativa all'effettiva iscrizione all'elenco nazionale ed alla relativa anzianità oltre alla verifica della fascia professionale.

4. Il Segretario generale, eventualmente previo approfondimento dell'idoneità per il tramite di colloqui individuali con i candidati, sottopone all'organo di indirizzo politico amministrativo una rosa di candidati qualificati per la nomina.

5. L'OIV è nominato con apposito atto dell'organo di indirizzo politico amministrativo.

## **Articolo 9**

### *Trattamento dei dati personali*

1. In conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia protezione dei dati personali), i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e utilizzati per le finalità di gestione della procedura selettiva presso il Consiglio regionale della Lombardia e, successivamente, per la gestione degli obblighi connessi alla nomina di componente dell'OIV. Il trattamento è necessario per l'adempimento di un obbligo legale e l'esecuzione di un compito di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. c) e e) Reg. UE 2016/679) e il conferimento dei dati personali, mediante compilazione degli allegati, è obbligatorio. L'eventuale non conferimento dei dati non consente la partecipazione alla procedura.

2. In relazione alle finalità di cui al comma 1, il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consiglio regionale della Lombardia, in qualità di titolare del trattamento, con sede in via Fabio Filzi, 22 – Milano, nella

persona del dirigente dell'Ufficio Organizzazione e personale, dottoressa Giuseppina Cavalieri, designato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 1° aprile 2019, n. 111 e ss.mm.ii., con modalità informatiche e cartacee, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati conferiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Sono adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia dei dati trattati.

3. Possono venire a conoscenza dei dati i dipendenti del Consiglio regionale appositamente incaricati e vincolati alla riservatezza. I dati, nei limiti di quanto strettamente necessario, possono essere altresì trattati dai componenti dell'Ufficio di Presidenza cui compete la nomina dell'organismo. Possono altresì venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori di soggetti che forniscono servizi strumentali che agiscono in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati possono essere comunicati al Dipartimento della Funzione pubblica.

4. Il Responsabile della protezione dei dati personali del Consiglio regionale è il dott. Mario Di Stefano, contattabile al seguente indirizzo: [protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it](mailto:protocollo.generale@pec.consiglio.regione.lombardia.it)

5. Per tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali, di cui agli artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016, si rinvia all'informativa allegata alla domanda di partecipazione (ALLEGATO 2).

#### **Articolo 10**

##### *Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è la dirigente dell'Ufficio Organizzazione e Personale, dottoressa Giuseppina Cavalieri.

#### **Articolo 11**

##### *Comunicazioni e trasparenza*

1. Il presente avviso ed eventuali successive comunicazioni saranno pubblicati sul Portale della performance del Dipartimento della funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. Le comunicazioni individuali saranno effettuate a mezzo posta elettronica e indirizzate ai contatti forniti nella domanda di candidatura di cui all'art. 7.

3. Il decreto di nomina, il *curriculum* professionale e il compenso saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

REQUISITI ESSENZIALI PER LA PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA E PER LA NOMINA  
DEI COMPONENTI DELL'OIV

<b>Composizione</b>	<p>L'art. 14, comma 2 <i>bis</i>, prevede che l'OIV sia costituito di norma in forma collegiale con tre componenti.</p> <p>La costituzione in forma monocratica deve essere espressamente motivata nell'avviso di selezione pubblica.</p>
<b>Durata</b>	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Pertanto le amministrazioni non possono prevedere una diversa durata degli incarichi anche in caso di sostituzione di un componente di un OIV collegiale.</p>
<b>Rinnovo</b>	<p>L'art. 14 bis, comma 3, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“La durata dell’incarico di componente dell’Organismo indipendente di valutazione è di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.”</i></p> <p>Il rinnovo dell'OIV è sempre soggetto allo svolgimento di una procedura selettiva pubblica. La conferma di un componente, previa procedura, può avvenire una sola volta. Pertanto non è possibile svolgere più di due mandati consecutivi.</p>
<b>Anzianità d’iscrizione 6 mesi</b>	<p>L'art. 7, comma 3, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“i componenti degli OIV possono essere nominati solo tra i soggetti iscritti nell’Elenco nazionale da almeno sei mesi”</i>.</p>
<b>Fascia professionale dell’incarico di Presidente OIV o di Titolare di OIV monocratico</b>	<p>L'art. 7, comma 6, del D.M. 6 agosto 2020 prevede che <i>“l’incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico può essere affidato esclusivamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a. a soggetti iscritti nella fascia professionale 3, nelle amministrazioni con più di mille dipendenti;</i></li> <li><i>b. a soggetti iscritti nelle fasce professionali 2 e 3, nelle amministrazioni con un numero di dipendenti fino a mille;</i></li> <li><i>c. agli iscritti in qualsiasi fascia professionale nelle amministrazioni fino a cinquanta dipendenti.”</i> <p>La previsione non è soggetta ad eccezioni.</p> </li></ul>
<b>Cariche pubbliche elettive e collaborazione con organizzazioni sindacali nel triennio precedente la nomina</b>	<p>L'art 14, comma 8, del D.Lgs 150/2009 prevede che <i>“I componenti dell’Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell’amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.”</i></p> <p>La previsione non va interpretata in riferimento all’ambito territoriale ma va intesa in senso generale.</p>
<b>Limiti di appartenenza a più OIV</b>	<p>L'art. 8 del DM 6 agosto 2020 stabilisce i limiti di appartenenza a più OIV disponendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>“1. Ciascun soggetto iscritto nell’Elenco nazionale e in possesso dei requisiti previsti può appartenere a più OIV per un massimo di quattro.</i></li> <li><i>2. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il limite di cui al comma 1 è pari a due.</i></li> <li><i>3. L’accertata violazione dei limiti stabiliti dal presente articolo comporta l’immediata cancellazione dall’Elenco.”</i></li> </ul> <p>Nel computo degli incarichi OIV si intendono quelli costituiti ai sensi dell’art. 14 D.lgs 150/2009. Cfr FAQ n. 30 del Portale della <i>performance</i>.</p>
<b>Equilibrio di genere</b>	<p>L'art. 7, comma 7, del DM 6 agosto 2020 prevede, nella costituzione di OIV collegiale, il rispetto dell’equilibrio di genere, richiedendo una adeguata motivazione di eventuali deroghe.</p>
<b>Limiti di età</b>	<p>L’iscrizione all’Elenco nazionale non incontra limitazioni relative all’età o alla posizione lavorativa. Cfr FAQ n. 10 del Portale della <i>performance</i>.</p>